Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 216 del 17 settembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 settembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGE 16 agosto 1952, n. **1180.**

Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1952, n. 1180.
Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono approvate le allegate tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Le predette tariffe si applicano in mancanza di diversa convenzione fra le parti interessate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

ALLEGATO *A*

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI

PARTE PRIMA

ONORARI

PRIMA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO

Generalità.

Art. 1.

In questa categoria vengono fissati gli onorari, la cui valutazione si riferisce al tempo impiegato nella esecuzione dei lavori coi quali gli onorari stessi hanno rapporto, salvo eventualmente quanto previsto nella seguente quarta categoria per quelle operazioni che richiedono dal dottore agronomo attitudini e cognizioni specifiche e rivestono carattere di particolare importanza.

Art. 2.

Sono stabiliti, in ragione del tempo impiegato, gli onorari per:

a) lavori al tavolo, calcoli, relazioni, valutazioni, giudizi tecnici;

b) visite agrarie e relazioni;

c) stime di miglioramenti e danneggiamenti agrari;

d) esame di progetti di bonificamento fondiario-agrario;

e) liquidazione di danni di ogni e qualsiasi natura ed origine subìti dalle colture, salvo quanto disposto dall'art. 54;

f) sopraluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);

g) rilievi dendrometrici ed estimativi di boschi, con particolare richiamo a quanto previsto nell'art. 31;

h) pareri su formule di concimazioni;

i) esami ed analisi di terreni, concimi, foraggi, farine, panelli, semi, latte, olio, ecc.;

j) consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici;

l) accertamento e rettifica di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento ed altre operazioni catastali;

m) rilievo e disegno dell'andamento planimetrico del terreno se ricorrono gli estremi dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1924, n. 528;

n) sistemazione di terreni, piani quotati;

o) rilievi di dettaglio di fabbricati;

p) accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, riduzione e riproduzione di disegni collazionatura di atti e di copie:

q) giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;

r) lavori contabili, esclusa però la tenuta di una regolare contabilità;

s) esame, assistenza nelle pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, mutui, investimenti di capitali, ecc.;

t) i lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo e che perciò non si possono assegnare ad altra categoria.

Art. 3.

Per le operazioni di questa categoria, spetta al dottore agronomo l'onorario di lire 600 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di lire 700 per lavori in studio e di lire 850 per lavori in campagna.

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti della metà.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino a un massimo del cinquanta per cento.

Art. 4.

Al dottore agronomo spetta un compenso di lire 1500 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a lire 750.

Art. 5.

Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di una ora o frazione di ora si calcola una vacazione.

Nel computo delle vacazioni si deve tener calcolo anche del tempo per trasferirsi in luogo e di quello per il ritorno in residenza, nonchè di quello perduto per cause indipendenti dal dottore agronomo incaricato.

Art. 6.

Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, è sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di:

lire 300 per il dottore agronomo;

lire 150 per il collaboratore di concetto per ogni ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazioni di campagna.

Art. 7.

Per i tipi di frazionamento di cui alla lettera *l* dell'art. 2 va aggiunto all'onorario a vacazione un compenso di lire 250 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

SECONDA CATEGORIA

Onorari valutati in relazione al lavoro eseguito secondo la sua estensione e quantità (Onorari e misure).

SEZIONE I

Consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici

Art. 8.

Le operazioni di consegna riconsegna ed i bilanci vengono compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella *A*.

Per i terreni di superficie non superiore ai dieci ettari gli onorari vengono calcolati a vacazione.

Art. 9.

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopraluoghi di campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del podere e dei fabbricati sovrastanti, l'inventario dei soprassuoli e delle scorte, la formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo.

I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare o dell'avere.

Art. 10.

Qualora il committente intenda che la planimetria venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta del fondo, con divisione misurata degli appezzamenti, dei fabbricati, ecc., si corrisponderanno, per tale esclusiva esecuzione, le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 11.

Gli onorari, indicati nell'allegata tabella *A* per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un complesso di beni rustici, si applicano nel caso che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di analoghi atti precedenti.

Qualora gli inventari e le consegne siano da impostarsi *ex novo*, gli onorari indicati nella allegata tabella *A* possono essere aumentati del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprietà o al possesso ed, in modo particolare, ai diritti di acqua.

Art. 12.

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà, gli onorari possono essere aumentati fino al 20 per cento; nella stessa misura possono essere aumentati gli onorari per consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio.

Art. 13.

La compilazione di inventari di consegna e riconsegna di caseifici, enopoli, oleifici, essiccatoi, ecc. deve essere compensata a vacazione.

SEZIONE II

Lavori topografici

Art. 14.

I rilievi planimetrici e i disegni di piante saranno compensati in relazione alla superficie, alla difficoltà del terreno, alla scala, nonchè alla ubicazione dei terreni o dei fabbricati rurali, secondo l'allegata tabella *B*, sia che il lavoro faccia parte di altra prestazione, sia che costituisca incarico a sè stante.

Art. 15.

Per superfici non superiori ai dieci ettari il compenso si computa a vacazione.

Per le estensioni superiori ai trenta ettari gli onorari indicati nell'allegata tabella *B* saranno diminuiti come segue:

da 31 a 50 ettari dall'1 al 10 per cento;
da 51 a 100 ettari dal 10 al 15 per cento;
da 101 a 150 ettari dal 15 al 20 per cento;
oltre i 150 ettari del 20 per cento.

In caso di lottizzazione per vendita di cui occorrano descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento, gli onorari risultanti dall'applicazione della tabella *D* possono essere aumentati fino a 150 per cento.

Negli onorari previsti dalla allegata tabella *B*, oltre il rilievo ed il disegno delle piante è compresa la compilazione di un esemplare di esse per il committente.

Il computo delle superfici dei singoli appezzamenti è valutato per vacazione e compensato a parte.

Art. 16.

Le operazioni indicate per prime nella tabella, che possono costituire lavoro a sè stante, vengono integrate dalle successive nel caso che il lavoro comprenda il rilievo altimetrico per punti, il calcolo delle superfici ecc. Così quando si disponga della planimetria ed occorra il piano quotato, la prestazione verrà compensata con l'onorario della sola colonna che contempla il « rilievo altimetrico ».

Art. 17.

Quando si tratta di rilevare o disegnare solamente il perimetro dei fondi rustici, gli onorari sono rappresentati dalla metà di quelli stabiliti per il rilievo planimetrico completo nella scala 1:2.000.

Art. 18.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici, il relativo onorario è ridotto della metà.

Art. 19.

Quando si provvede alla formazione di piante dimostrative alle quali servono ordinariamente di base i perimetri catastali, gli onorari sono rappresentati da un terzo di quelli indicati nell'allegata tabella *B* alla voce « rilievo planimetrico » e per le sole colonne « pianura ».

Art. 20.

Nel rilievo a disegno misto dei terreni di classi diverse le competenze saranno calcolate separatamente per ciascuna parte del lavoro.

SEZIONE III

STUDI ED IMPIANTI DI ORDINAMENTI COLTURALI

Art. 21.

Per lo studio e l'impianto di ordinamenti colturali, le competenze spettanti al dottore agronomo sono compensate in relazione all'importanza economica dell'incarico con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione dei lavori topografici.

Art. 22.

Se la planimetria è fornita dal committente, gli onorari saranno i seguenti, per poderi di facile accesso ed in un sol corpo:

per poderi inferiori a 10 ettari . lire 8.000
per poderi da 10 a 20 ettari . » 12.000
per poderi superiori a 20 ettari . » 500 ad ettaro con un minimo di lire 12.000.

Nel compenso è compresa una copia del piano grafico di avvicendamento.

Quando l'ordinamento colturale è già definito e si tratti di modificare i piani esistenti, in relazione a nuovi indirizzi e necessità contingenti, la retribuzione minima spettante al dottore agronomo sarà di lire 8.000.

Nei casi complessi per cui si rendono necessari speciali calcoli e conti colturali sulla convenienza economica delle colture e sulla scelta della rotazione, il compenso sarà sempre superiore al numero delle vacazioni (di campagna e di tavolo) occorse.

SEZIONE IV

CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI

Art. 23.

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di catasti interni per consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ecc., per ripartizione di canoni mediante determinazione di aliquote o classi:

a) se la classazione è sommaria, il compenso per il tecnico sarà di lire 400 per ettaro, fino ad una estensione di 500 ettari; di lire 300 da 500 a 1000; di lire 200 per estensioni superiori ai 1000 ettari;

b) se la classazione è analitica, cioè basata su di uno studio topografico ed agronomico, il compenso sarà misto:

per la parte preparatoria il compenso sarà commisurato in relazione alle superfici rilevate, applicando la tabella *B* e gli articoli da 14 a 20;

per i successivi elaborati il compenso sarà a discrezione.

SEZIONE V

RILIEVI ED OPERE STRADALI ED IDRAULICHE

Art. 24.

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonchè la riproduzione degli stessi in scala idonea saranno compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

	Per meno di 50 sezioni	Per le prime 100 sezioni	Da 100 a 200	Oltre 200
Pianura	a vacazione	1.200	1.000	800
Collina . .	a vacazione	1.500	1.250	1.000
Montagna	a vacazione	1.800	1.500	1.200

Per i profili longitudinali sono applicabili gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nella allegata tabella *B* con un aumento del 20 per cento, computando la estensione in base ad una larghezza non minore di 30 metri.

SEZIONE VI

MISURAZIONE DI SCORTE MORTE

Art. 25.

Quando formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, si intendono compensate nell'onorario previsto per le suddette operazioni.

Quando formino incarico a sè stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, si intendono compensate a misura per la sola misurazione come segue:

fieni e stremaglie per mangimi	lire	10	al quintale
paglie e lettiere	»	4	»
legna in cataste . . .	»	2	»
letame in concimaia . . .	»	3	»

SEZIONE VII

ASSESTAMENTO FORESTALE

Art. 26.

Il dottore agronomo può essere incaricato:

a) di procedere all'assestamento particellare e cioè alla divisione del bosco in tante particelle quanti sono gli anni del turno;

b) di procedere alla divisione in sezioni e alla determinazione della provvigione legnosa e della ripresa annua da prelevarsi con tagli a scelta.

Nel caso di cui alla lettera *a*), qualora non si proceda alla determinazione del turno più conveniente (perchè imposto dall'Autorità forestale o perchè già conosciuto) o vi si proceda con metodi sommarî, le tariffe sono le seguenti:

per estensioni inferiori a 50 ettari: a vacazione

per ettari da 50 a 100	lire	1.000	per ettaro
sul di più di ettari 100 fino a 250	»	750	»
sul di più di ettari 250 fino a 500	»	500	»
sul di più di ettari 500 fino a 1000	»	350	»
sul di più di ettari 1000 . . .	»	250	»

Nel caso di cui alla lettera *b*), le tariffe di cui alla tabella precedente debbono essere triplicate.

Qualora la proprietà boscata risulti assai difforme con appezzamenti staccati e distanti tra loro in modo da richiedere molteplici e più laboriosi rilevamenti, detti appezzamenti, anche se appartengono allo stesso proprietario, vanno considerati isolatamente ai fini della applicazione della precedente tabella.

Il personale coadiutore per le operazioni inerenti alla progettazione dei piani economici è a carico del committente.

TERZA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL LAVORO ESEGUITO, SECONDO QUOTE PERCENTUALI DEI VALORI E DEI COSTI DELLE OPERE.

SEZIONE I

STIME E DIVISIONI

CLASSE I. — *Stime e divisioni di beni immobili*

Art. 27.

Le stime dei beni stabili possono essere:

Stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sul valore commerciale dei fondi rustici;

Stime sintetiche: se risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione sintetica del risultato;

Stime analitiche: se risultano basate sopra specifici criteri di valutazione analitica che tengano conto del bilancio dell'impresa e di tutti gli altri elementi dai quali può derivare il valore del fondo. Dovranno essere corredate di relazione illustrativa che, oltre alla opportuna descrizione, dia conto ampiamente dei criterî adottati, comprenda il computo e, occorrendo, tipi e quant'altro sia necessario alla migliore intelligenza del risultato ottenuto.

Art. 28.

Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, al dottore agronomo spetta un onorario a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della allegata tabella *C*.

Per importi superiori ai massimi indicati nella tabella *C*, gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti.

Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario delle zone, gli onorari della allegata tabella *C* possono essere aumentati fino al 30 per cento.

Art. 29.

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato applicando le percentuali relative alle varie operazioni che compongono la stima. Le percentuali verranno così applicate ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il *plus valore* derivante dalle nuove opere), della indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo di indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confine, ricerche catastali e simili.

Art. 30.

Gli onorari relativi alle stime dei fabbricati rurali si desumono dalla tabella *C*; nel caso che si tratti di fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo che non formino completamento necessario di una azienda agricola, le tariffe della precedente tabella saranno aumentate globalmente del 30 per cento.

Art. 31.

Per le stime forestali giova distinguere i seguenti casi:

1) stima della massa legnosa (del soprassuolo);

2) stima del terreno boscato (del suolo e del soprassuolo);

e per ognuno di questi casi, riferendosi al prodotto principale;

a) boschi cedui da legna e da carbone;

b) boschi cedui da palerie ed altri assortimenti da opera;

c) fustaie da traversa;

d) fustaie con assortimenti di legname da opera.

Per la elaborazione dei dati raccolti e per la relazione peritale sono dovuti gli onorari stabiliti nella tabella *E*.

Le vacazioni in campagna per la raccolta dei dati sono compensate a norma degli articoli 3 e 5.

Per procedere alla stima del suolo e del soprassuolo con rilevamento diretto e valutazione della massa legnosa, alla differenza fra il valore del fondo boscato (suolo e soprassuolo) ed il valore del soprassuolo, si applicano le percentuali stabilite per la stima sommaria dei terreni agrari.

Per i terreni boscati valutati senza il rilevamento diretto della massa legnosa, ma con metodi sommari, si applicano le tariffe stabilite per la stima sommaria dei fondi rustici.

Art. 32.

Per la stima di fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, gli onorari risultanti dall'applicazione della tabella *C* sono aumentati del 20 per cento.

Art. 33.

I tipi uniti alle stime, quando siano indispensabili o richiesti dal committente, saranno compensati a parte, come anche le operazioni speciali occorrenti per la verificazione dei confini, il frazionamento, le misure di appezzamenti, nonchè per l'accertamento della proprietà.

Art. 34.

Le stime per determinare il valore locativo o canone d'affitto degli immobili, saranno compensate in ragione del:

5 per cento sul canone d'affitto annuo per le prime lire 250.000;

3 per cento sul canone d'affitto eccedente fino a lire 500.000;

2 per cento sull'eccedenza.

Art. 35.

Qualora il compendio da stimare risulti costituito da più immobili di diversa natura, la tariffa va applicata su ciascun immobile.

Art. 36.

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote viene compensata con il 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto, nel caso che la stima venga eseguita da professionista che proceda alla divisione; con il 40 per cento nel caso che il professionista proceda alla divisione su stima e tipi eseguiti da altro perito.

Art. 37.

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione saranno pure compensate a parte, a vacazioni. Saranno anche computate a parte, a vacazioni o secondo le rispettive voci di tariffa, tutte le operazioni accessorie attinenti ai progetti di divisione, quali piante, rilievi, misurazioni, progetti, reparti di rendite, note tecniche, disegni, cessioni, trattative occorse per la divisione e formazione delle quote, ecc.

Art. 38.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito, vanno compensati a vacazioni.

Art. 39.

L'opera del perito incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irriga zione, ecc., è pure compensata a vacazioni.

Art. 40.

L'esame ed il parere su di un progetto già redatto, seguito da relazione critica, sono compensati in misura variante dal dieci al venti per cento dell'onorario spettante al progetto esaminato.

Art. 41.

Le perizie che debbono essere asseverate con giuramento vengono retribuite con l'aumento del dieci per cento sull'onorario normale; ma nessuno speciale compenso è dovuto per il tempo occorso alla asseverazione.

Art. 42.

I rilievi geometrici in generale son compensati a norma degli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge.

CLASSE II. — *Scorte*

Art. 43.

Le stime di scorte vive e morte, quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, vengono compensate in base all'allegata tabella *D*.

Per le scorte morte, quando la prestazione è limitata alla sola misurazione, si applica il secondo comma dell'articolo 25.

Se la stima dei frutti pendenti è analitica spettano gli onorari previsti dall'allegata tabella *C*, maggiorati del 20 per cento.

CLASSE III. — *Stime e lavori sulla tecnica dei tabacchi*

Art. 44.

Per la stima dei tabacchi allo stato verde sia nei campi prima della raccolta, sia presso i locali di cura, il compenso spettante al dottore agronomo sarà valutato a vacazioni per le piccole partite isolate inferiori ad un ettaro e per estensioni maggiori quando si tratti di prodotti di anormale valore per cause meteoriche o parassitarie.

Quando invece si tratti di partite aggruppate di superficie superiore all'ettaro e non deteriorate, il compenso per la stima si valuta a percentuali sul valore del prodotto stimato come segue:

per i primi 2 ettari il 2 per cento;

per i successivi 4 ettari l'1,50 per cento;

per i successivi 6 ettari e oltre l'1 per cento.

Art. 45.

Per le stime dei tabacchi secchi in foglie del tipo levantino al dottore agronomo spettano:

a) per le perizie di tabacco allo stato sciolto, sia nell'interesse dei coltivatori che nell'interesse delle ditte concessionarie, oltre la quota per spese di viaggio e di eventuale pernottazione, i seguenti compensi:

1) per i primi quintali 50, lire 300 al quintale;

2) per i successivi quintali 50, lire 250 al quintale;

3) per l'eccedenza, oltre i quintali 100, lire 200 al quintale;

b) per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del concessionario lire 300 per ogni quintale, esclusi i frascami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio;

c) per l'assistenza davanti alla Commissione di perizia, il 0,25 per cento dell'importo globale del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di vitto. Nel caso di abbinamento delle opere di classifica e di assistenza davanti alla Commissione di perizia, spetta al tecnico il compenso di lire 200 per quintale ed il 0,25 per cento del valore del tabacco periziato;

d) per l'assistenza tecnica, a carattere continuativo, alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta al tecnico, per i primi 100 quintali, il compenso del 2 per cento sull'importo globale del tabacco liquidato dalla Commissione di perizia e, per l'eccedenza, il compenso dell'1 per cento.

Art. 46.

Per gli arbitrati in tutte le controversie in materia spettano gli onorari previsti dalla tabella di cui alla lettera *a*) dell'articolo 45 commisurati al quintalato della partita in contestazione e maggiorati del 50 per cento.

Per le concessioni di manifesto valgono le competenze fissate biennalmente per i periti dalla Direzione dei monopoli.

SEZIONE II

COSTRUZIONI RURALI E INDUSTRIALI AGRARIE

Art. 47.

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione, liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi o detrazioni, se l'incarico si limita al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto o delle forniture, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal Direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 48.

Per l'applicazione della tabella di cui all'articolo 50 valgono le seguenti definizioni:

Progetto o studio preliminare è l'individuazione dell'opera nei suoi elementi fondamentali, con schizzi o relazione sommaria e con valutazione approssimativa. E' retribuito in misura compresa tra il 15 o il 30 per cento dell'onorario stabilito per il progetto definitivo.

Progetto di massima è l'individuazione dell'opera con disegni schematici e con un preventivo sommario. Per le costruzioni di strade poderali e di servizio e canali, ed in genere per le opere sviluppate in lunghezza, nel progetto di massima è compreso anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto definitivo è costituito dai disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche dal tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa è il computo del quantitativo dei materiali occorrenti nei rispettivi prezzi unitari eseguito in modo che possa servire di base alla esecuzione dei lavori anche in appalto.

Dettagli di esecuzione sono i disegni, le misure e quanto altro si rende necessario per la esecuzione dei modelli, ove occorrano, e per la materiale effettiva esecuzione dell'opera.

Liquidazione dei lavori: comprende la contabilità tecnica, le verifiche delle misure e forniture; la liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Direzione dei lavori è l'ordinamento e la distribuzione dei lavori durante la loro esecuzione, nonchè la consegna e sorveglianza di essi mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; l'emanazione di ordini, lo svolgimento dei particolari dell'opera, il controllo e la condotta amministrativa.

Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore gli onorari verranno computati a vacazione salvo accordi particolari col committente.

Misura e valutazione dell'opera si intende la misurazione e la stima dell'opera durante i lavori ed al compimento di essi.

Art. 49.

Ai fini dell'applicazione dell'allegata tabella *F*) le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

a) fabbricati di abitazioni semplici di campagna; fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici con magazzini, tettoie, fienili, essiccatoi da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna, tombini, ponticelli, canali, esclusi i grandi manufatti; bonifiche e irrigazioni a deflusso naturale, vasche con o senza rivestimento impermeabile, macchinario semplice, ecc.;

b) fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigattorie, fabbriche di prodotti chi-

mici per agricoltura, di conserve alimentari, ecc.); strade ordinarie con speciali difficoltà, manufatti stradali, bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi;

c) costruzioni in cemento armato e impianti per industrie agricole, fatti a mezzi di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi.

Art. 50.

Alle voci di cui all'articolo 49 si applicano le tariffe percentuali della tabella *F*.

L'onorario viene aumentato del 40 per cento per le voci di cui all'articolo 49 lettera *b*) e deve essere conteggiato a seconda delle prestazioni in base ad una sola o cumulativamente alle colonne della tabella di cui sopra.

Per le voci di cui all'articolo 49 lettera *c*) le competenze sono ridotte a quelle spettanti per le prestazioni che sono occorse per esibire alle ditte gli elementi necessari alla compilazione dei progetti, all'esame degli stessi, alle trattative, alla scrittura del contratto, alla sorveglianza dell'esericizio e del collocamento in opera, al collaudo.

Art. 51.

I rilievi e le ricerche preliminari, che eventualmente si rendessero necessari per la compilazione di taluno dei progetti di cui all'articolo precedente, saranno compensati a parte.

Quando l'esecuzione dell'opera venga effettuata in economia, l'onorario corrispondente alla direzione e liquidazione viene aumentato del 50 per cento. Tale aumento è calcolato in base all'importo del lavoro risultante dal preventivo, escluse le cifre degli imprevisti; per la direzione e liquidazione è calcolato in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso un preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, se anche non preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per progetto di massima e per progetto definitivo.

Quando il lavoro sia a distanza superiore a cinque chilometri dalla residenza del dottore agronomo, saranno corrisposte, oltre le suddette competenze, anche le vacazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Nei lavori di riduzione di fabbricati, le quote percentuali relative al progetto e preventivo potranno elevarsi ad una volta e mezzo ed anche, in casi speciali, al doppio di quelle indicate nell'allegata tabella *F*; quelle relative alla direzione e liquidazione potranno essere, a scelta del perito, commisurata a vacazioni.

Art. 52.

Non è compresa, nel compenso fissato nella tabella *F* per la direzione dei lavori, l'assistenza continua sul lavoro per la sorveglianza dell'esatta esecuzione del progetto e sulla qualità dei materiali adoperati. Ove a questa il committente non provveda ed il direttore, ritenendola necessaria, vi provveda con personale di sua fiducia, il compenso per la direzione stessa viene aumentato del 25 per cento.

Del pari, allorquando il direttore dei lavori non è lo stesso progettista, il compenso relativo verrà aumentato del 20 per cento.

Trattandosi del progetto di un'« opera tipo » da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa varrà per l'opera tipo, mentre al secondo od ai successivi elaborati sarà applicata una riduzione del 50 per cento sull'importo totale.

Art. 53.

Gli onorari da corrispondersi per i progetti o studi di esecuzione, mancanti di qualcuno degli elementi necessari (disegno e dettagli, analisi dei prezzi unitari, computo metrico dettagliato, computo estimativo del lavoro, capitolato d'appalto, relazione), verranno ridotti in base alla ripartizione dell'onorario totale tra gli elementi predetti, risultanti dalla seguente tabella:

Disegni e relazione	L.	45	per cento
Capitolato e analisi	»	15	»
Computo e stima	»	40	»
Totale . .	L.	100	

SEZIONE III

LIQUIDAZIONE DI DANNI

Art. 54.

Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacazioni, il compenso è il seguente:

a) incendi: 3 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 100.000;

2,50 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 100.000 fino a lire 250.000;

2,10 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 250.000 fino a lire 500.000;

1,70 per cento sul di più di lire 500.000 fino a lire 2.000.000;

1,25 per cento sul di più di lire 2.000.000.

Tali compensi vengono calcolati indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetustà, insufficienza di assicurazione, ecc.;

b) grandine: a vacazioni o con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato;

c) danni varii a fondi rustici: a vacazioni o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno liquidato.

SEZIONE IV

COLLAUDI

Art. 55.

Il collaudo si riferisce, tanto all'opera dell'esecutore del lavoro, quanto a quella del tecnico direttore.

E' compito del collaudatore, oltre che la verifica di misure del lavoro ed il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la redazione dei verbali d'accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 56.

Per lavori eseguiti a *forfait* senza esame di contabilità, oltre le competenze per visite, rilievi, i diritti fissi, le indennità ed i rimborsi spese, sono dovuti i compensi seguenti:

lire 1,00 per cento fino a lire 1.000.000;
lire 0,85 per cento sul di più fino a lire 2.000.000;
lire 0,70 per cento sul di più fino a lire 5.000.000;
lire 0,55 per cento sul di più fino a lire 10.500.000;
lire 0,40 per cento sul di più fino a lire 25.000.000;
lire 0,25 per cento sul di più fino a lire 50.000.000;
lire 0,15 per cento oltre lire 50.000.000.

Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, dalle Provincie e dai Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.

Art. 57.

Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra l'impresario e il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

La remunerazione fissata per i collaudi sarà calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

SEZIONE V

ASSISTENZA TECNICA ED ECONOMICA-AGRICOLA

Art. 58.

a) Assistenza nelle contrattazioni per compra-vendita di beni rustici:

fino a lire 3.000.000	1,5	per cento
sul di più di lire 3.000.000 fino a lire 10.000.000	1	»
sul di più di lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000	0,7	»
oltre lire 25.000.000 . . .	0,5	»

b) Assistenza nelle contrattazioni per locazione di fondi rustici:

fino a lire 500.000	4	per cento
sul di più di lire 500.000 fino a lire 1.000.000	2	»
sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000	1,5	»
oltre lire 2.000.000	1	»

Il compenso va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto;

c) Amministrazione tecnica della proprietà fondiaria affittata:

dal 2 al 5 per cento del canone d'affitto a seconda dell'ammontare dello stesso, oltre il rimborso delle spese vive;

d) Esame e compilazione dei conti colonici:

quota percentuale da applicarsi al complessivo del dare e dell'avere: 1 per cento.

SEZIONE VI

PIANI O PROGETTI DI TRASFORMAZIONI FONDIARIE

Art. 59.

I piani di trasformazione fondiaria comprendenti una dettagliata descrizione economico-agraria, sia prima che dopo l'esecuzione delle opere di bonifica, una indicazione delle spese da sostenere per le opere di carattere privato, la dimostrazione dettagliata, con calcoli analitici sulla convenienza della trasformazione, vanno compensati in relazione:

a) all'ampiezza del comprensorio oggetto di studio;
b) all'ammontare delle opere di carattere statale;
c) all'ammontare delle opere di carattere privato preventivate con criteri di larga massima.

I tre compensi vanno quindi sommati seconda la tabella *G* e non sono comprensivi delle competenze dovute per i sopraluoghi. Vanno pure compensate a parte le prestazioni date per rilievi presso Enti, Uffici statali, ecc., per analisi di terreni, per l'esecuzione e la copia di corografie, diagrammi, ecc.

Art. 60.

Per i progetti di trasformazione fondiaria, agraria o di bonificamento agrario o bonifica integrale, da compilarsi a norma della legge fondamentale 29 luglio 1927, n. 1509, ed altre, comprendenti:

a) relazione tecnica economica dei miglioramenti progettati;
b) planimetrie dei terreni con indicazione della divisione eventuale dei fondi e dei lavori progettati;
c) disegni e computi metrici delle opere di miglioramento progettate (fabbricati, sistemazioni dei terreni, strade e fossi di scolo, piantagioni, ecc.);
d) tipi catastali del nuovo e del vecchio catasto, relativamente alle parcelle da migliorare;

spettano al dottore agronomo i seguenti onorari:

per progetti fino a . .	L.	10.000.000	il 3,00 %
sul di più fino a . . .	»	25.000.000	il 2,50 %
» » . . .	»	50.000.000	il 2,00 %
» » . . .	»	100.000.000	l' 1,00 %
oltre le	»	100.000.000	il 0,80 %

Art. 61.

Qualora il dottore agronomo assuma anche la direzione dei lavori, la tariffa di cui all'articolo precedente sarà aumentata del 30 per cento.

Art. 62.

Gli onorari per i progetti di massima non seguiti da progetto definitivo, e da servire di esame preliminare alle operazioni di trasformazione fondiaria, sono pari al 15 per cento delle tariffe di cui a questa sezione, sempre che non debbano valutarsi secondo le norme dell'articolo 73.

Art. 63.

Gli onorari per i progetti riguardanti la sola ricostruzione di culture legnose, anche se rientranti nelle disposizioni della legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono pari al 65 per cento di quelli indicati nell'allegata tabella *G*.

SEZIONE VII

CONSULENZA E CURATELA DI AZIENDE AGRICOLE E AGRICOLE-INDUSTRIALI

Art. 64.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei dottori agronomi che esplichino in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso un'azienda agricola o similare.

Art. 65.

Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attività produttive che si svolgono nella azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente tabella:

il 3,50 %	sulla produzione lorda sino a	L.	2.500.000
il 3,00 %	sul di più fino a . . .	»	5.000.000
il 2,50 %	sul di più fino a	»	10.000.000
il 2,00 %	sul di più oltre a	»	10.000.000

Sono compensate a parte tutte le prestazioni che implichino progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attività che si richiede ad uno dottore agronomo consulente.

Art. 66.

La consulenza limitata ad alcune attività dell'azienda, viene compensata a discrezione secondo le norme della categoria quarta.

Art. 67.

La consulenza saltuaria, ossia limitata a talune prestazioni professionali del dottore agronomo, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

Art. 68.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonchè per l'affittanza mista, per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 69.

L'opera professionale prestata da un dottore agronoma per curâtela di aziende, viene compensata tenendosi conto del valore dei beni, della durata dell'incarico e dei risultati conseguiti applicando le tariffe stabilite per le singole prestazioni che gli vengono richieste.

Art. 70.

Nelle amministrazioni relative a sequestri, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del dottore agronomo va computato a discrezione.

Art. 71.

Ai dottori agronomi specializzati (in enologia, elaiotecnia, ortifrutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale di cui all'art. 65 può essere aumentato fino al massimo di un terzo, a seconda dell'importanza della azienda.

Art. 72.

Eguale aumento spetta al dottore agronomo che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle poste in località disagiate.

QUARTA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI A DISCREZIONE

Art. 73.

In questa categoria sono comprese le competenze la cui determinazione non può farsi, nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al dottore agronomo deve essere determinato discrezionalmente, tenendo calcolo della importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

a) inchieste e ricerche agricole industriali, o d'indole scientifico-agraria;

b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;

c) assestamento forestale, piani di utilizzazione boschiva;

d) impianti di contabilità agraria;

e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie anche giudiziarie;

f) stipulazioni di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, confini transazioni, costituzione di società, ecc.;

g) prestazioni relative a vendite, permute, cessioni;

h) memorie o perizie orali e scritte davanti alle Autorità giudiziarie in tema di responsabilità civile o penale, infortuni, brevetti, interpretazione ed esami di leggi agrarie, regolamenti, usi, contratti, ecc.

i) intervento a sessioni e congressi su argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie preveduto dalla presente tariffa;

l) giudizî di accertamento di qualità, quantità e convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie, anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori;

m) relazioni relative ai lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute ed imprese agrarie, escluse le costruzioni rurali, rilevamenti topografici, ecc., già calcolati secondo le tabelle precedenti, nonchè i lavori e gli incarichi riguardanti in generale la coltivazione, la stima, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti, ortofrutticoltura, giardinaggio, ecc.;

n) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti e orali, ricerche di documenti, esame di incarti, eccetera;

o) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessrio all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera;

p) progetti di bonifica di comprensori che richiedono studio e competenza particolari;

q) monografie, relazioni, giudizî e consulenze in genere in materia di riforma fondiaria od agraria;

r) assistenza fiscale.

PARTE SECONDA

DIRITTI ACCESSORI

DIRITTI FISSI, INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE

Art. 74.

Al dottore agronomo, oltre agli onorarî, è dovuto il rimborso al prezzo corrente delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi, ecc., fornite al cliente, oltre l'originale.

Se la richiesta delle copie avviene tre anni dopo la consegna dell'elaborato, spetta il rimborso al prezzo corrente al momento della richiesta stessa, aumentato del 20 per cento.

Art. 75.

Per indennità di vitto fuori residenza il dottore agronomo avrà diritto a 1.370 (milletrecentosettanta) per la giornata intera, a lire 750 (settecentocinquanta) per mezza giornata. Per la indennità di alloggio il dottore agronomo avrà diritto a lire 750 (settecentocinquanta) per ogni pernottazione fuori residenza, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Art. 76.

Qualora il vitto e l'alloggio siano forniti dal cliente, il dottore agronomo potrà esporre nella sua specifica le altre spese di soggiorno occorsegli. Qualora ostino criteri di indipendenza, il dottore agronomo potrà declinare le offerte di vitto, di alloggio e di trasporto tanto per sé quanto per i suoi collaboratori, ausiliari od aiutanti in genere.

Art. 77.

Sarà sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:

a) delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;

b) delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;

c) delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessarî per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;

d) delle spese postali telegrafiche e telefoniche;

e) delle spese di ferrovia in prima classe e in seconda classe per il personale di aiuto;

f) delle spese di trasporto per sé e per il personale di aiuto, per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78.

Gli onorari per le prestazioni che non sono appositamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Art. 79.

Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può assumere dei collaboratori di concetto e degli ausiliari, fermo il disposto dell'art. 2232 del Codice civile.

La responsabilità dei lavori eseguiti resta però sempre al dottore agronomo, così come ogni rapporto deve intercedere solamente tra il committente e il dottore agronomo incaricato.

Il compenso per le prestazioni dei collaboratori di concetto è a carico del dottore agronomo se l'incarico viene compensato a percentuale o a misura.

Negli altri casi è a carico del committente ed è commisurato a vacazione.

Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore di concetto sono altresì a carico del committente.

Le spese sostenute per i collaboratori di concetto e per gli ausiliari sono sempre a carico del committente.

Art. 80.

La specifica deve contenere:

a) l'intestazione del professionista;

b) specie e data dell'incarico;

c) clausole ed accordi intercorsi tra il dottore agronomo ed il committente;

d) la nota dei diritti fissi, delle indennità e delle spese dovute per sé, per i collaboratori e per il personale ausiliario;

e) la nota delle competenze dovute per sé e per i collaboratori;

f) gli acconti ricevuti.

Art. 81.

Il dottore agronomo ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare riterrà necessaria, e, durante il corso dei lavori, ha altresì il diritto ad acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte di lavoro fino a quel punto eseguito.

Nel caso di giudizi arbitrali e peritali, il professionista può richiedere il deposito integrale delle spese e competenze presunte.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre sessanta giorni dalla consegna della stessa.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese al dottore agronomo compete sull'ammontare di esso l'interesse legale.

Art. 82.

I compensi stabiliti nella presente tariffa escludono che il dottore agronomo incaricato sia o diventi, parzialmente o totalmente, il fornitore o l'appaltatore di materiale o di mano d'opera; e non ammettono che esso percepisca a qualunque titolo delle provvigioni o mediazioni dai fornitori ed appaltatori medesimi.

Art. 83.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al dottore agronomo sono soggetti alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il dottore agronomo è iscritto.

Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del dottore agronomo, potrà essere rimessa al giudizio di un Collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti, fra i dottori agronomi, e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 84.

La revisione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine tanto dai dottori agronomi iscritti, quanto dai committenti delle opere cui si riferiscono le specifiche stesse.

La domanda scritta dovrà essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in doppio originale, di cui una rimarrà agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine, dai documenti necessari a far apprezzare le prestazioni date dal professionista; dagli schiarimenti che, a seconda dei vari casi, possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale sarà applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base quando questi siano già stati approvati dal committente.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio potrà nominare una Commissione di tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo, la quale esamini ed esprima un parere sulla liquidazione da compiersi. Il parere della Commissione non è vincolante.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dà comunicazione al richiedente del risultato della revisione e della liquidazione.

Art. 85.

Se la revisione o la liquidazione delle specifiche è richiesta dal dottore agronomo iscritto, spetta al Consiglio dell'Ordine, quale corrispettivo del servizio, l'1 per cento dell'importo totale della somma risultante dalla revisione o dalla liquidazione.

Se la revisione o la liquidazione è richiesta da un estraneo, la percentuale viene raddoppiata.

Art. 86.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del dottore agronomo resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del dottore agronomo, per brevetti, concessioni ottenute, in proprio o simili, che saranno da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 87.

Il committente non può, senza il consenso del dottore agronomo, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al dottore agronomo spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzioni di lavori, liquidazioni, ecc.).

Art. 88.

L'assegnazione di un incarico con carattere di urgenza dà diritto al dottore agronomo ad un maggior compenso in misura non eccedente il 30 per cento delle competenze complessive dovute, nel caso che l'urgenza risulti dalla natura stessa dell'incarico, ovvero sia stata fissata con espressa pattuizione all'atto del conferimento dell'incarico o al momento nel quale le ragioni d'urgenza sono sopravvenute, e che il dottore agronomo abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso con la maggiorazione di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il dottore agronomo abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 89.

Quando l'incarico dato al dottore agronomo venga revocato per cause da lui non dipendenti, spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso proporzionale al lavoro fatto o predisposto, con l'aumento del 25 per cento, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

Se il committente affida la esecuzione di un'opera già progettata ad un professionista diverso dal primo progettista, e ciò senza il consenso di questo, fermi restando gli eventuali maggiori indennizzi per i danni morali e materiali, spetta al primo progettista il compenso proporzionato al lavoro professionale con l'aumento del 50 per cento.

Art. 90.

Quando un incarico è affidato ad un Collegio composto di dottori agronomi, spetterà a ciascuno, oltre che il rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro fatto, come se l'avesse eseguito da solo salvo i casi per i quali nella presente tariffa è diversamente stabilito. Nel caso che facciano parte ingegneri e geometri od altri professionisti, a ciascuno di essi sarà dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

Art. 91.

Le variazioni ai progetti o alle relazioni così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazione, richiesto dal committente, debbono essere compensate in aggiunta alle competenze del progetto originario.

Art. 92.

Al committente spetta, senza ulteriore spesa, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa, con tutti gli schiarimenti, dati, atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 93.

Quando una perizia o una riconsegna debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al dottore agronomo un aumento del 20 per cento sugli onorari.

Art. 94.

Gli onorari dovuti ad uno specialista al quale si è rivolto il dottore agronomo per incarico o col permesso del committente verranno pagati dal committente stesso indipendentemente dalle competenze dovute al dottore agronomo.

TABELLA *A*.

CONSEGNE, RICONSEGNE, BILANCI (ONORARI PER ETTARO)

ESTENSIONE per superfici che non superino complessivamente 10 ettari l'onorario viene computato a vacazioni	TERRENI PIANEGGIANTI				TERRENI ACCLIVI				PASCOLI MONTANI		COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE BOSCHI, GIARDINI ORTI	
	Superfici arborate		Superfici nude		Superfici arborate		Superfici nude					
	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne ed inventari	Bilanci	Consegne e bilanci	Inventario e classificazione delle piante
Fino a 20 ettari	800	520	465	335	1.065	775	600	375	320	185	1.600	800
Sul di più: fino a 50 ettari	680	455	400	280	880	655	505	345	240	160	1.335	665
Sul di più: fino a 100 ettari	575	385	340	220	705	545	450	295	200	140	1.135	545
Sul di più: fino a 150 ettari	480	335	285	180	640	480	375	265	160	120	840	485
Sul di più: oltre 150 ettari	400	295	240	155	520	425	295	225	135	115	720	400

TABELLA *B*.

RILIEVI DI TERRENI (ONORARI PER ETTARO)

RILIEVI DEI TERRENI per superfici che non superino complessivamente 10 ettari, l'onorario viene computato a vacazione	SCALA	PRIMA CLASSE Terreni nudi o poco alberati, con poche case, strade, corsi d'acqua, siepi			SECONDA CLASSE Terreni alberati paludosi con piantagioni, case, strade, corsi d'acqua			TERZA CLASSE Terreni accidentati con molte case, boscosi o con vigneti, frutteti, di difficile accesso		
		Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna	Pianura	Collina	Montagna
EIDOTIPO (rilievo planimetrico, calcolo e disegno della planimetria)	1 : 500	950	1.300	1.650	1.300	1.600	1.900	1.600	2.000	2.200
	1 : 1000	900	1.200	1.500	1.200	1.500	1.800	1.500	1.800	2.100
	1 : 2000	750	900	1.200	1.050	1.200	1.500	1.350	1.500	1.800
	1 : 5000	650	800	1.000	900	1.000	1.100	1.000	1.100	1.300
RILIEVO ALTIMETRICO . . .	1 : 500	Gli onorari sopra indicati vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati e del 60 per cento se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.								
	1 : 1000									
	1 : 2000									
	1 : 5000									
CALCOLO DELLE SUPERFICI .	—	280	330	390	330	390	440	330	390	440

TABELLA *C*.

STIME DI FONDI RUSTICI

VALORE STIMATO	Analitica (per cento)	Sintetica (per cento)	Sommaria (per cento)
Fino a lire 1.000.000		a vacazione	
Per valori superiori a lire 1.000.000 fino a lire 1.500.000	4 —	1 —	0,80
Sul di più di lire 1.500.000 fino a lire 3.000.000	2 —	0,60	0,40
Sul di più di lire 3.000.000 fino a lire 7.500.000	1 —	0,50	0,30
Sul di più di lire 7.500.000 fino a lire 15.000.000	0,70	0,30	0,20
Sul di più di lire 15.000.000 fino a lire 20.000.000	0,50	0,20	0,15
Sul di più di lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000	0,45	0,18	0,13
Sul di più di lire 50.000.000 ed oltre	0,40	0,15	0,10

TABELLA *D*.

STIME DI SCORTE E DI FRUTTI PENDENTI

VALORE STIMATO	Scorte vive (per cento)	Scorte morte (per cento)	Scorte in terra e frutti pendenti (per cento)
Fino a lire 500.000		a discrezione	
Per valori superiori a lire 500.000 fino a lire 1.000.000	0,50	0,70	1,80
Sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.000.000	0,45	0,65	1,35
Sul di più di lire 2.000.000 fino a lire 5.000.000	0,40	0,60	0,95
Oltre i 5.000.000 di lire	0,35	0,55	0,70

TABELLA *E*.

STIME FORESTALI

VALORI STIMATI	Boschi cedui legna e carbone (per cento)	Boschi cedui (palerie) (per cento)	Boschi da traverse (per cento)	Fustaie per legname da opera (per cento)
Meno di lire 1.000.000	4 —	5 —	5,20	6 —
Sul di più di lire 1.000.000 fino a lire 2.500.000	2,70	3,50	3,60	4 —
Sul di più di lire 2.500.000 fino a lire 5.000.000	1,30	1,70	1,90	2 —
Sul di più di lire 5.000.000 fino a lire 25.000.000	0,60	0,80	1,10	1,10
Sul di più di lire 25.000.000 fino a lire 50.000.000	0,30	0,40	0,50	0,60
Sul di più di lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000	0,15	0,20	0,24	0,30
Sul di più di lire 100.000.000 ed oltre	0,06	0,10	0,12	0,16

TABELLA *F*.

COSTRUZIONE RURALI (MISURA DELLA PERCENTUALE)

COSTO DELL'OPERA	Progetto		Preventivo di spesa	Dettagli di esecuzione	Capitolato e trattative con l'appaltatore	Liquidazione	Direzione dei lavori	TOTALE
	di massima	definitivo						
Fino a lire 600.000	0,70	1,60	0,70	0,35	0,40	1,25	2,50	7,50
Sul di più fino a lire 1.500.000	0,60	1,40	0,55	0,30	0,35	1 —	2,20	6,40
Sul di più fino a lire 3.000.000	0,45	1,20	0,50	0,25	0,30	0,80	2 —	5,40
Sul di più fino a lire 7.500.000	0,40	0,95	0,45	0,20	0,25	0,65	1,80	4,70
Sul di più fino a lire 15.000.000	0,35	0,80	0,40	0,20	0,20	0,50	1,65	4,10
Sul di più fino a lire 30.000.000	0,30	0,55	0,35	0,15	0,20	0,35	1,50	3,40
Oltre le lire 30.000.000	0,25	0,45	0,30	0,15	0,15	0,30	1,40	3 —

TABELLA *G*.

PIANI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA

Superfici cui applicare i compensi della colonna (*a*)	Valori cui applicare i compensi delle colonne (*b*) e (*c*)	Lire per ettaro in base alla superficie del comprensorio (*a*)	Percentuale sul valore delle opere di carattere statale preventivate (*b*)	Percentuale sul valore delle opere di competenza privata preventivate (*c*)
Fino ad ettari 5.000		100		
Sul di più fino ad ettari 10.000		80		
» » » 15.000		70		
» » » 20.000		60		
» » » 30.000		50		
Oltre gli ettari 30.000		25		
	Fino a lire 100.000.000		0,50	1 —
	Sul di più fino a lire 200.000.000		0,40	0,80
	» » » » 300.000.000		0,35	0,70
	» » » » 400.000.000		0,30	0,60
	» » » » 600.000.000		0,25	0,50
	Oltre i 600.000.000 di lire		0,15	0,30

ALLEGATO *B*

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARI

PARTE PRIMA

PRIMA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO

Art. 1.

A questa prima categoria appartengono tutte le operazioni la cui valutazione deve essere fatta in base al tempo impiegato per compierle.

La liquidazione delle relative competenze è commisurata al tempo occorso per assolvere il mandato.

Art. 2.

Sono computati in relazione al tempo gli onorari spettanti:

a) per visite agrarie;

b) per lavori al tavolo, calcoli, relazioni, riduzioni e riproduzione di disegni, di mappe, ecc.;

c) per stima di miglioramenti e peggioramenti agrari;

d) per determinazioni di componenti del terreno, di prodotti agricoli, zootecnici e loro derivati;

e) per conti colturali;

f) per progetti di rotazioni agrarie;

g) per giuramenti e depositi di perizie giudiziali;

h) per accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, collazionatura di atti e copie;

i) per esame di pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, ecc. e assistenza relativa;

l) per sopraluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);

m) per impianto di contabilità agrarie e per lavori contabili, esclusa però la tenuta continuativa e ordinaria della contabilità di una azienda;

n) in genere per tutti i lavori che possono essere valutati soltanto in relazione al tempo impiegato per compierli.

Art. 3.

Per le operazioni suddette spetta al perito agrario l'onorario di lire 320 per ogni vacazione di un'ora. Il numero delle vacazioni giornaliere s'intende fissato in otto.

Nel caso in cui si riscontri la opportunità di aumentare il numero delle vacazioni, quelle oltre l'ottava vengono compensate con l'aumento del 25 per cento.

In caso di particolare disagio, il compenso può essere aumentato in misura non superiore al 40 per cento.

Art. 4.

Le vacazioni incominciate si calcolano per intero.

Nel calcolo delle vacazioni va compreso anche il tempo occorrente per portarsi sul posto e quello per il ritorno in residenza nonchè il tempo comunque perduto per cause non dipendenti dal perito agrario.

Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di lire 600.

Trattandosi di semplice consulto verbale o di breve conferenza nel proprio studio su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a lire 300.

SECONDA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE SECONDO QUOTE PERCENTUALI

Art. 5.

A questa categoria appartengono le prestazioni il cui compenso si riferisce e si proporziona al valore della cosa trattata.

SEZIONE I

CONSULENZA E CURATELA DI AZIENDE AGRICOLE E AGRICOLO-INDUSTRIALI

Art. 6.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei periti agrari che esplichino, in maniera continuativa ed esclusiva, la propria attività presso un'azienda agricola o similare.

Art. 7.

Il perito agrario al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per tutto l'insieme delle attività produttive che si attuano nell'azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente:

Tabella I.

il 3 %	sulla produzione lorda fino a .	L. 2.000.000
il 2,50 %	sul di più sino a	» 4.000.000
il 2 %	sul di più sino a	» 8.000.000
l'1,5 %	oltre le	» 8.000.000

Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implichino progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività oggetto della consulenza del perito agrario.

Art. 8.

La consulenza limitata a talune attività dell'azienda, viene compensata a discrezione.

Art. 9.

La consulenza saltuaria, cioè limitata a talune prestazioni professionali del perito agrario, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse, con opportuna riduzione.

Art. 10.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a

mezzadria e forme similari, nonchè per l'affittanza mista per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 11.

L'opera professionale prestata da un perito agrario per curatela di aziende, viene compensata a norma delle tariffe stabilite per le singole prestazioni che vengono appunto richieste al perito agrario.

Art. 12.

Nelle amministrazioni relative a sequestri, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del perito agrario va computato in ragione del tempo e in via discrezionale. Tutte le prestazioni attinenti vanno compensate a norma delle rispettive tariffe.

Art. 13.

Ai periti agrari specializzati (in enotecnia, elaiotecnia, orti-frutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana, ecc.) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale dell'interessenza e l'onorario fisso annuo possono essere congruamente aumentati a seconda della importanza dell'azienda.

Art. 14.

Congruo aumento nella misura dei compensi spetta al perito agrario che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle comunque poste in località disagiate o di difficili condizioni igieniche ed economiche.

SEZIONE II

STIMA DI FONDI RUSTICI

Art. 15.

Per le operazioni di stima del valore di beni mobili e immobili, spettano al perito agrario gli onorari specificati nella seguente:

TABELLA II

VALORE STIMATO		Stime analitiche %	Stime sintetiche %	Stime sommarie %
Sino a	L. 750.000	a vacazione		
Per valori superiori a lire 750.000 e sino a	» 1.500.000	1,20	0,80	0,60
sul di più sino a	» 3.000.000	1 —	0,50	0,50
» » a	» 7.500.000	0,80	0,35	0,30
» » a	» 15.000.000	0,60	0,25	0,20
» » a	» 30.000.000	0,40	0,20	0,15
oltre le	» 30.000.000	0,30	0,18	0,10

Per stime analitiche s'intendono quelle risultanti da particolareggiati rilievi e conteggi e dalla integrale considerazione dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore del bene stimato. Esse devono essere corredate da relazione motivata e da dettagliata descrizione.

Per stime sintetiche s'intendono quelle che risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore. Esse sono corredate da una relazione sintetica del risultato.

Per stime sommarie s'intendono quelle che esprimono soltanto un semplice parere sul valore commerciale dei fondi rustici.

Art. 16.

I disegni dei fabbricati e degli altri manufatti uniti alle stime, richiesti dal committente, vanno compensati a parte.

Vanno compensate analogamente a parte le operazioni speciali che occorrano per la verificazione dei confini, il frazionamento della superficie, le misurazioni degli appezzamenti e per quant'altro sia necessario determinare ai fini dell'accertamento della proprietà.

Art. 17.

Per l'estimo dei boschi, comprese le operazioni di numerazione e cubatura delle piante, spetta al perito agrario un compenso pari al 4 per cento sul valore stimato.

Qualora l'entità dell'operazione non superi il valore di lire 150.000, o l'apprezzamento presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato.

Per l'estimo fatto col metodo delle aree di saggio, il compenso va calcolato in ragione del 2 per cento sul valore.

Art. 18.

Le stime per determinare il valore locativo degli immobili sono compensate con una percentuale corrispondente al 4 per cento del canone annuo sino a lire 300.000, al 3 per cento sul di più sino a lire 750.000, al 2 per cento sul di più sino a lire 3.000.000, all'1 per cento sul di più oltre le lire 3.000.000.

Al perito agrario sono inoltre dovuti equi compensi a vacazioni per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.

Art. 19.

Nei terreni situati in colle o in monte, o dove si riscontra eccessivo frazionamento della proprietà ed accentuata diversità delle colture, le competenze del perito agrario possono essere aumentate in misura non superiore al 50 per cento oltre le normali tariffe.

Art. 20.

Per le stime attinenti alle industrie agrarie (enologia, oleificio, caseificio, ecc.) le competenze indicate nella Tabella II possono essere aumentate in misura non superiore al 20 per cento.

SEZIONE III

Stima di scorte

Art. 21.

I compensi relativi alle stime di scorte sono determinati secondo la seguente tabella, salvo eventuali modificazioni che potessero essere stabilite sulla base di consuetudini locali.

Tabella III

VALORE STIMATO	Scorte vive	Scorte morte	Scorte in terra e frutti pendenti
Sino a . L. 300.000	a discrezione	a discrezione	a discrezione
per valori superiori a lire 300.000 e sino a L. 750.000	0,40 %	0,60 %	1,45 %
sul di più sino a » 1.500.000	0,35 %	0,55 %	1,00 %
sul di più sino a » 3.000.000	0,30 %	0,50 %	0,75 %
oltre le . . » 3.000.000	0,25 %	0,45 %	0,55 %

SEZIONE IV

Stime dei tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi

Art. 22.

Per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, per conto di privati, spetta al perito agrario un compenso di lire 210 per ogni quintale o frazione di quintale periziato, lordo indivisibile; se il tabacco è invece lavorato, il compenso si eleva a lire 300 per quintale, lordo indivisibile, esclusi i frascami.

Per la direzione tecnica, comprendente l'acquisto, l'assistenza tecnica, la classifica e la vendita allo Stato, il compenso minimo sarà, per i primi cento quintali introdotti in magazzino, del 3 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia e del 2 per cento sulla eccedenza. Se la direzione tecnica è saltuaria, il compenso minimo si ridurrà al 2 per cento per i primi cento quintali ed all'1,50 per cento sull'eccedenza.

Le visite saltuarie e le consultazioni tecniche saranno compensate con lire 6.000 al giorno, oltre quanto è stabilito nella parte seconda della presente tariffa professionale.

Per la rappresentanza del concessionario innanzi alla Commissione di perizia, il compenso minimo sarà di lire 30.000, per partite sino a cento quintali di tabacco; per le quantità eccedenti spetterà il 0,25 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia.

Per gli arbitrati, in tutte le controversie, per ogni partita, il compenso minimo sarà di lire 3.000 sino a quintali cinque di tabacco; di lire 600 a quintale per quintali sei a quintali dieci: di lire 450 per l'eccedenza sino a quintali 25; di lire 300 a quintale per le eccedenze sino a 50 quintali e di lire 300 a quintale per tutte le altre eccedenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

SEZIONE V

Stima di danni

Art. 23.

Nel caso di danni determinati da incendi su fabbricati rurali, attrezzi e mobilio, merci e derrate, frutti pendenti, prodotti in magazzino o sull'aia, ecc., gli onorari per la stima fatta in contradditorio con gli agenti della Società di assicurazione vanno calcolati a tariffa percentuale sul valore del danno stimato (indipendentemente dalla misura della liquidazione fatta dalla Società assicuratrice), secondo la seguente:

Tabella IV

VALORE STIMATO	Compenso %
Sino a . . . . L. 150.000	a vacazioni
sul di più sino a . . . . » 300.000	2,00
sul di più sino a . . . . » 750.000	1,50
sul di più sino a . . . . » 1.500.000	1,25
sul di più sino a . . . . » 3.000.000	1,00
oltre le. . . . . » 3.000.000	0,75

Art. 24.

Per danni subiti dalla grandine, l'onorario del perito agrario va computato a vacazioni o, comunque, con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato.

Art. 25.

Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogamiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente può assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000.

Per somme maggiori, gli onorari del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:

Tabella V

VALORE STIMATO	Compenso %
Oltre lire 750.000 sino a . . . L. 1.500.000	3 —
sul di più sino a . . . . » 3.000.000	2 —
sul di più sino a . . . . » 6.000.000	1,50
oltre le . . . . » 6.000.000	1 —

Art. 26.

Quando il perito agrario si limita alla semplice constatazione del danno e dell'inadempienza, il compenso va computato a vacazioni.

Art. 27.

I lavori accessori (rilievi, disegni e quanto altro occorra per l'espletamento dell'incarico) vanno compensati a parte, a norma delle rispettive tariffe.

SEZIONE VI

ARBITRATI

Art. 28.

Se la natura della questione sottoposta all'arbitrato è tale che da esso non emerge un valore, spetta al perito agrario un compenso discrezionale.

In caso diverso, l'onorario va computato in base alle percentuali indicate nella seguente:

TABELLA VI

VALORE CONTROVERSO		Compenso %
Sino a	L. 1.500.000	2 —
sul di più sino a	» 3.000.000	1,50
sul di più sino a	» 7.500.000	1 —
sul di più sino a	» 15.000.000	0,75
oltre le	» 15.000.000	0,50

Art. 29.

Sono dovuti a parte e calcolati secondo le rispettive tariffe. i compensi per eventuali operazioni occorse per l'arbitraggio (planimetria, ecc.).

SEZIONE VII

ASSISTENZA E VIGILANZA A LAVORI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA

Art. 30.

L'assistenza e la vigilanza di lavori relativi a rimboschimenti e piantagioni, impianti di colture speciali, prosciugamenti, colmate, sistemazioni in piano e in monte, irrigazione, strade e fabbricati rurali, appoderamenti, ordinamenti, riordinamenti e trasformazioni di aziende agricole, agricolo-industriali e forestali, vanno compensati discrezionalmente in rapporto al beneficio fondiario che potrà ritrarsi dalla esecuzione dei lavori e alla difficoltà e importanza delle opere.

In ogni caso l'onorario dovuto al perito agrario per le operazioni di cui sopra non può essere inferiore a quello indicato nella seguente:

TABELLA VII

IMPORTO DEI LAVORI		Compenso per assistenza ai lavori %
Sino a	L. 300.000	3 —
sul di più sino a	» 750.000	2,50
sul di più sino a	» 1.500.000	1,80
sul di più sino a	» 3.000.000	1,70
sul di più sino a	» 7.500.000	1,50
oltre le	» 7.500.000	1 —

Gli onorari per eventuali rilievi, disegni ecc., sono dovuti a parte e vanno calcolati a norma delle rispettive tariffe.

TERZA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE

IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL LAVORO COMPIUTO

Art. 31.

A questa categoria vengono assegnate le prestazioni i cui compensi trovano equa valutazione nella estensione del lavoro compiuto.

SEZIONE I

DIVISIONI

Art. 32.

Quando al lavoro di stima vengano abbinate operazioni di divisione di fondi rustici, formazione di quote, ecc., spetta al perito agrario un maggior compenso in misura non superiore al 30 per cento di quello stabilito per le stime analitiche, in proporzione della difficoltà, importanza ed entità dei lavori compiuti.

Art. 33.

Il progetto di divisione di un fondo rustico o di un asse immobiliare comprende:

a) la relazione tecnica concernente i criteri seguiti nella divisione, la descrizione dettagliata delle singole quote con la indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identificazione e la determinazione del valore degli immobili;

b) la planimetria dei beni divisi, in cui devono essere chiaramente segnate tutte le quote numeriche generali e particolari;

c) lo schizzo dimostrativo dei fabbricati eventualmente divisi, la planimetria e la sezione degli stessi quando queste siano necessarie o richieste;

d) il tipo di frazionamento catastale.

Art. 34.

Quando la stima analitica o la stima sommaria deve servire di base per divisioni patrimoniali e si procede perciò a preparazione di bilanci, formazioni di lotti e assegnazione di quote, le competenze riportate nella tabella II vengono aumentate dell'8 per cento per ogni quota di assegnazione.

Art. 35.

Il progettista ha l'obbligo di assistere all'istrumento divisionale per fornire gli eventuali chiarimenti e gli spetta per tale assistenza un compenso a vacazioni.

Art. 36.

Le eventuali operazioni di confinazione richieste espressamente dal committente durante le operazioni di divisione, vanno compensate, a parte, a vacazioni.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito agrario, vanno compensati a parte, a vacazioni.

Art. 37.

L'opera del perito agrario incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., va compensata a vacazioni.

Art. 38.

I rilievi geometrici e i disegni di piante sono compensati con somme fisse per ciascun ettaro, proporzionate al grado di precisione richiesto.

Il rilievo deve comprendere i confini di proprietà, le linee di divisione fra le particelle di diversa natura e coltura, i fabbricati, le vie, i corsi e gli specchi d'acqua, la scarpate e tutti quei particolari che si possono rappresentare nel grafico in relazione alla scala adottata.

I compensi per ogni ettaro sono riportati nella seguente:

TABELLA VIII

SUPERFICIE	Compenso		
	Scala 1:1000	Scala 1:2000	Scala 1:5000
Sino Ha. 15	a vacazione		
Da oltre 15 sino ettari 25 per ognuno L.	900	750	600
sul di più sino ettari 50 per ognuno L.	750	600	450
sul di più sino ettari 100 per ognuno L.	600	450	300
sul di più oltre ettari 100 per ognuno L.	450	300	150

Se oltre al rilievo e al disegno planimetrici sono richiesti anche il rilievo e il disegno altimetrici, le competenze di cui alla precedente tabella vengono aumentate del 50 per cento.

Il computo della superficie dei singoli appezzamenti è valutato a tempo.

Art. 39.

Quando il perito agrario si limita a rilevare punto di controllo in riferimento a planimetrie già esistenti, i compensi fissati nella tabella VIII vanno ridotti del 50 per cento.

Art. 40.

Per la sola misurazione delle aree senza traduzione in grafico, i compensi per ettaro devono corrispondere al 40 per cento di quelli fissati nella tabella VIII.

Art. 41.

Quando si tratta di rilevare e disegnare il solo perimetro dei fondi rustici, sono dovute competenze in misura pari alla metà di quelle stabilite per il rilievo completo.

Art. 42.

Per terreni molto ingombri, frastagliati, attraversati da strade e corsi d'acqua, divisi da diverse proprietà e colture, oppure incolti e a forte pendìo, i compensi fissati nella tabella VIII possono essere aumentati in misura non superiore al 40 per cento.

Per terreni boscosi, paludosi, molto frastagliati e frazionati, i compensi della tabella VIII possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento.

SEZIONE II

CONSEGNA, RICONSEGNA E RELATIVI BILANCI E LIQUIDAZIONI PER TRAPASSI DI BENI RURALI

Art. 43.

Le competenze per la consegna di beni rurali senza determinazione di valori sono calcolate a vacazioni qualora la superficie dell'azienda non raggiunga gli ettari 20.

Per superfici superiori viene applicata la seguente:

TABELLA IX

SUPERFICIE	Compenso
Da ettari 20 a 50	L. 550 a ettaro
sul di più sino a . . . . . . ettari 150	» 400 »
sul di più sino a . . . . . . » 500	» 300 »
oltre gli . . . . » 500	» 200 »

Tale compenso può essere ridotto del 20 per cento per terreni sprovvisti di soprasuoli o con soprasuolo scarso, ed essere aumentato nella misura massima del 40 per cento per terreni molto alberati, a colture industriali e dotati di scorte vive e morte di cospicuo valore.

Art. 44.

La consegna e la riconsegna a valore delle scorte e frutti pendenti vanno compensate in base al valore di stima e a norma della Tabella III ridotta del 20 per cento.

La consegna e la riconsegna fatte per quantità e numero e non a valore, vanno compensate a discrezione.

Art. 45.

E' sempre dovuta dal perito agrario la relazione dell'inventario di consistenza dei terreni, delle piantagioni, dei fabbricati, delle scorte, ecc. Gli eventuali rilievi planimetrici vanno invece compensati a parte, a norma delle rispettive tariffe.

Art. 46.

I compensi stabiliti nella Tabella IX presuppongono che l'inventario di consegna sia redatto sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece l'inventario viene impostato *ex-novo*, i compensi di cui alla Tabella IX vanno aumentati del 30 per cento.

Art. 47.

Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando già esistano le precedenti consegne con pianta dimostrativa), sono compensati con 3 quinti degli onorari stabiliti per le consegne.

Quando però si tratta della scadenza di un contratto di locazione e il perito agrario sia incaricato di compilare anche la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e di credito, spetta ad esso, oltre agli onorari sopradetti, un compenso pari al 2 per cento del totale dei debiti e dei crediti sino a lire 600.000, all'1 per cento sull'eccedenza, oppure un compenso discrezionale a seconda dell'importanza e delicatezza dell'operazione.

Art. 48.

Nel caso di consegna e riconsegna fatte contemporaneamente, il compenso complessivo corrisponderà a 6 quinti di quello normale, da attribuirsi per 2 quinti alla riconsegna e per 4 quinti alla nuova consegna.

Quando alla consegna di rinnovazione di contratto le piante dimostrative delle consegne precedenti non possono essere utilizzate, nè sarà compensato a parte l'aggiornamento.

Art. 49.

Le operazioni di revisione dei bilanci o dei rendiconti di aziende agrarie, compiute allo scopo di fornire elementi per un migliore indirizzo tecnico da attuarsi nella azienda, vanno compensate discrezionalmente.

Art. 50.

Per gli inventari di boschi di cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante di alto fusto, od anche quest'ultima operazione solamente, le competenze saranno calcolate a vacazioni.

Art. 51.

Nel caso in cui i fondi oggetto di consegna o riconsegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse e costituenti aziende diverse, la Tabella IX si applica ad ogni singola azienda e lotto.

QUARTA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE A DISCREZIONE

Art. 52.

In questa categoria sono comprese le competenze la cui valutazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del perito agrario incaricato, nè in base al valore dell'oggetto della prestazione, in quanto tale valore difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al perito agrario deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'incarico, dello studio della pratica, del tempo occorso, del valore della controversia e del risultato ottenuto.

Art. 53.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza, che non siano necessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali:

a) stipulazione di compromessi, convenzioni di servitù, transazioni, denuncie di successione, permute, cessioni, preliminari di compra-vendita, assistenza per la conclusione di affari e di contratti agrari;

b) inchieste e ricerche agricole e agricolo-industriali; confronti di diversi sistemi di produzione; intervento a sessioni e a congressi; giudizi, accertamenti, pareri e consultazioni riguardanti in genere la coltivazione, la utilizzazione o il commercio delle piante agrarie e dei loro prodotti.

Le eventuali prestazioni professionali di ordine generale (rilievi, stime, ecc.) vengono compensate a parte, a norma delle rispettive tariffe.

PARTE SECONDA

DIRITTI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI DI SPESE

Art. 54.

Al perito agrario è sempre dovuto, per copie di relazioni tecniche, progetti, preventivi, collaudi, ecc. (emesse oltre l'originale), il rimborso delle spese di scritturazione secondo i prezzi correnti.

In caso di copie autentiche spetta inoltre al perito agrario un diritto fisso minimo di lire 300, che può essere congruamente aumentato per operazioni di rilevante importanza.

Art. 55.

Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di lire 1050 per una intera giornata, di lire 600 per mezza giornata e di lire 600 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Art. 56.

E' sempre dovuto al perito agrario il rimborso di ogni spesa sostenuta per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di assistenza. Parimenti è

dovuto il rimborso di tutte le spese, inerenti alla operazione sostenuta, per corrispondenza, tasse, bolli, copie eliografiche, per disegni, consulti legali necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto, trasporti per via ordinaria, sia con autoveicoli sia con carrozze o cavalcature.

Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito agrario e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle Ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe sulle Ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Il lavoro di corrispondenza va compensato a parte, a discrezione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Il perito agrario ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare, riterrà necessaria e durante il corso dei lavori avrà altresì diritto ad acconti sino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari che gli spettano, secondo la presente tariffa professionale, per la parte del lavoro fino a quel punto eseguito.

Nel caso di giudizi arbitrali e peritali il perito agrario può chiedere il deposito integrale delle spese e onorari presunti.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese, al perito agrario compete sull'ammontare delle stesse l'interesse legale.

Art. 58.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al perito agrario, sono soggette alla vigilanza e disciplina del Collegio al quale il perito agrario è iscritto.

Qualunque contestazione sull'apprezzamento delle operazioni del perito agrario, potrà essere rimessa al giudizio di un comitato di tre periti, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Collegio.

Art. 59.

La revisione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta alla Presidenza del Collegio competente per territorio, tanto da parte del perito agrario che dal committente i lavori.

Il Presidente del Collegio potrà delegare ad una Commissione di tre membri inscritti all'albo, l'esame delle specifiche presentate dal perito agrario istante o convenuto e l'espressione di un parere definitivo. Per tale parere sulla liquidazione, spetta al Collegio un compenso pari all'uno per cento sul totale della stessa.

Art. 60.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e quanto altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per i diritti di proprietà intellettuale del perito agrario per brevetti, concessioni ottenute in proprio o simili che saranno da liquidare a parte a trattativa privata, caso per caso.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9101629) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.